



COMUNICATO UFFICIALE n.° 10 del 08 marzo 2023

(composto da n.° 08 pagine compresa la presente)

Sommario

❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 05/2023

S.d.A. CALCIO NAZIONALE UISP

Via Laudadeo Testi n. 2
43122 Parma (PR)

Tel 0521 707427

Fax 0521 707420

e-mail: calcio@uisp.it

sito web: www.uisp.it/calcio

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 05/2023 (Stagione Sportiva 2022/2023)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei

Silvestro Giambianco - Responsabile

Angelo Marzo - Componente

Massimiliano Bianchi - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: A.S.D. G.S. ORTIMINO - Affiliata presso Comitato Territoriale UISP di EMPOLI

VALDELSA

Gara del 12.11.2022

FRA

A.S.D. G.S. ORTIMINO - A.C. MASTROMARCO

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 21/11/2022 (data indicata erroneamente), indirizzato a questa Corte Nazionale di Giustizia, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario datato 19.01.2023 contenente gli estremi di pagamento della tassa reclamo, il Sig. Meucci Lorenzo Lapo legale rappresentante della A.S.D. G.S. ORTIMINO con sede legale in via Volterrana sud n. 221 Montespertoli (FI), propone ricorso avverso la Delibera del Giudice di I Grado pubblicata sul C.U. n. 17 del 16/11/2022. Nel merito si era espressa anche la Commissione Disciplinare di Appello del S.d.A. Calcio UISP Toscana con Delibera n. 10 del 30/12/2022 pubblicata sul C.U. n. 10 2022/2023 dell'11/01/2023, a seguito di ricorso presentato dalla stessa A.S.D. G.S. ORTIMINO. Nel merito la Commissione Disciplinare di Appello, confermava la decisione del Giudice di I Grado (C.U. N.° 17 del 16/11/2022), di fatto, confermando le squalifiche dei tesserati.

I FATTI

I fatti oggetto del ricorso riguardano la gara di calcio a 11 A.S.D. G.S. ORTIMINO - A.C.

MASTROMARCO del 12/11/2022 valevole per il Campionato Nazionale CALCIO A 11 2022-2023 S.d.A. UISP EMPOLI VALDELSA Girone 2C - 8^ giornata di andata.

Gli eventi si verificavano, dalla ricostruzione fatta dal Direttore di gara sul referto di gara, al 35° del secondo tempo dopo la espulsione di un giocatore della società A.C. MASTROMARCO, questi prima di uscire dal campo rivolgeva una frase "particolarmente" offensiva nei confronti di un giocatore extracomunitario dell'A.S.D. G.S. ORTIMINO. A seguito di questa frase diversi compagni del giocatore si scagliavano contro l'avversario reo di aver proferito la frase offensiva. Il giocatore, secondo il rapporto arbitrale, veniva colpito a calci e pugni da alcuni tesserati dell'A.S.D. G.S. ORTIMINO, puntualmente individuati sul referto arbitrale. La scena raccontata dal D.G. risultava ricca di contenuti (atteggiamenti aggressivi tenuti dai giocatori), lo stesso D.G. riferiva che l'aggressione avveniva prima vicino gli spogliatoi e successivamente vicino la linea di fondo dell'area di rigore, posizione questa raggiunta dal giocatore aggredito dopo essersi divincolato dalla prima aggressione. L'arbitro, a seguito dei fatti descritti, provvedeva ad espellere tutti i partecipanti all'aggressione e a sospendere la gara per la mancanza di numero regolamentare dei giocatori dell'A.S.D. G.S. ORTIMINO.

Il Giudice di primo grado, a seguito dei fatti sopra citati disponeva a carico dei giocatori della A.S.D. G.S. ORTIMINO le seguenti sanzioni:

BETTARINI SIMONE fino al 12/11/2023, ai sensi dell'articolo 227 RTN; BOTTIGLIERI NICCOLO' fino al 12/11/2024, ai sensi dell'articolo 227 RTN; CALAMIELLO ANDREA, fino al 12/11/2023 ai sensi dell'articolo 227 RTN; CIOLLI DANIELE fino al 12/01/2025 ai sensi dell'articolo 227 + 115 RTN; CONTICELLI MATTEO fino al 12/01/2024 ai sensi dell'articolo 227 + 115 RTN; CONTICELLI PIETRO fino al 12/11/2023 ai sensi dell'articolo 227 RTN; LANDI TOMMASO fino al 12/11/2023 ai sensi dell'articolo 227 RTN; NIGI MARCO fino al 12/11/2023 ai sensi dell'articolo 227 RTN; PICCINI GREGORY fino al 12/01/2024 ai sensi dell'articolo n 227 + 115 RTN; SOSTEGNI MATTEO fino al 12/11/2024 ai sensi dell'articolo 227 RTN.

L'A.S.D. G.S. ORTIMINO, proponeva alla Commissione Disciplinare di Appello ricorso avverso la Delibera del Giudice di I Grado pubblicata sul C.U. n. 17 del 16/11/2022.

La Commissione Disciplinare del S.d.A. Calcio UISP Toscana con Delibera 10 del 30/12/2022 pubblicata sul C.U. n. 10 2022/2023 dell'11/01/2023 a seguito di ricorso presentato dalla stessa A.S.D. G.S. ORTIMINO confermava la Decisione del Giudice di I Grado (C.U. N.°17 del 16/11/2022), di fatto, confermando le squalifiche dei Tesserati della stessa società.

Nelle motivazioni la Commissione chiariva che il referto del D.G., di lampante chiarezza, invero, risulta di segno contrario, rispetto a quanto asserito dal ricorrente, in quanto descrive minuziosamente l'accadimento dei fatti occorsi, specificando come al termine della baruffa il tesserato aggredito dell'A.C. MASTROMARCO riportasse visibili segni di colluttazione. La commissione di Appello, a seguito della richiesta avanzata dalla ricorrente ha anche proceduto all'audizione di alcuni tesserati della società. Dall'audizione emergeva la presenza di alcuni video dell'accaduto che potessero chiarire quanto effettivamente occorso. Nel merito la società

ricorrente produceva n. 2 video che, per la loro natura, rispecchiano i requisiti richiesti dal Regolamento Tecnico Nazionale.

Tali video, a parere della Commissione d'Appello che li ha esaminati, in buona sostanza, riprendono una scena da due diverse angolazioni, una più vicina e una con una ripresa da maggiore distanza, comunque la distanza e l'angolazione delle immagini non permettevano di chiarire ulteriormente i fatti occorsi, i quali, comunque erano prossimi a volgere al termine. Infatti, i filmati esibiti rappresentano unicamente la "coda" di quanto precedentemente occorso, come altresì riferito dal D.G. con cui la Commissione ha avuto un confronto successivamente alla visione delle immagini. Le immagini prodotte, infatti, non permettono alla Commissione di poter appurare quanto accaduto nei secondi immediatamente precedenti allorquando si sarebbero concretizzate le condotte violente così come descritte nel rapporto del D.G.. In ragione di quanto sopra espresso, la Commissione di Appello appurava la correttezza dell'inquadramento normativo applicato dal Giudice di I Grado e l'entità delle sanzioni irrogate.

MOTIVI DEL RICORSO

Il ricorrente motivava il presente ricorso adducendo che a circa 10 minuti dalla fine della partita, per una frase detta da un tesserato dell'AC Mastromarco contro un giocatore dell'A.S.D. G.S. ORTIMINO, "alcuni giocatori della nostra squadra hanno circondato il giocatore dell'AC Mastromarco inveendo verbalmente e con una serie di spintoni ma senza mai colpire con calci e pugni violentemente nessuno", di fatto smentendo quanto asserito dal D.G. sul referto arbitrale

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI III GRADO

NEL MERITO

Dalla lettura delle "stringate" motivazioni addotte dal ricorrente che ricalcano integralmente quelle già fornite in sede di ricorso di secondo grado, non emerge nulla di nuovo né tantomeno sono state prodotte nuove prove.

Alla luce di quanto sopra questa Corte non può fare altro che verificare solo la correttezza delle motivazioni addotte dalla Commissione Disciplinare di Appello.

Questa Commissione, allo scopo di reperire quante più notizie utili, provvedeva ad esaminare copia del fascicolo (art.168 RTN) trasmesso dal Settore di Attività Calcio competente.

MOTIVAZIONI

A parere di questa Corte la Commissione Disciplinare di Appello ha seguito un efficace schema di analisi che la portavano a verificare il materiale prodotto in atti e che da questi, secondo il

proprio parere, l'episodio descritto integri i presupposti di rilevanza e quindi di punibilità della condotta dei tesserati.

P.Q.M.

Per le motivazioni sopra addotte questa Corte è del parere di rigettare l'istanza del ricorso della Società A.S.D. G.S. ORTIMINO per i seguenti motivi:

1. Il ricorso presentato non contiene nuove prove rispetto a quelle già esibite e vagliate dalla Commissione Disciplinare di Appello;
 2. La Commissione Disciplinare di Appello ha seguito un efficace schema di analisi che la portava a verificare il materiale prodotto in atti e che da questo, secondo il proprio parere, l'episodio descritto integri i presupposti di rilevanza e quindi di punibilità della condotta dei tesserati.
- Con il rigetto del ricorso, si confermano i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice di I Grado pubblicati sul C.U. n. 17 del 16/11/2022 e confermati dalla Commissione Disciplinare di Appello, con la decisione n. 10 /2022-2023 del dell'30/12/2022 pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 10 dell'11/01/2023 del Settore di Attività Calcio Toscana;
 - Si dispone l'incameramento della cauzione versata, per il rigetto del ricorso;
 - Si dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul Comunicato Ufficiale del Settore di Attività Calcio UISP Regionale TOSCANA e del Settore di Attività Calcio UISP Comitato Territoriale EMPOLI VALDELSA, per gli adempimenti di cui all'Art. 184 lettera a) comma 3.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI III GRADO

Silvestro Giambianco - Responsabile

Angelo Marzo - Componente

Massimiliano Bianchi - Componente